

**EVENTI SISMICI - TERRITORI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO - 24 AGOSTO 2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017**

**DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PREMI ASSICURATIVI SOSPESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48, COMMA 13, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229, DISPOSTA DALL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 2 BIS, DEL DECRETO LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N.156.**

DATI DEL SOGGETTO ASSICURANTE:

CODICE DITTA \_\_\_\_\_  
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
PAT \_\_\_\_\_  
SEDE COMPETENTE \_\_\_\_\_

avente diritto alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dall'art. 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, indicati dagli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 sopra richiamato,

**RILEVATO**

- che i premi sospesi per i quali si presenta la domanda di definizione agevolata, devono intendersi al netto dei versamenti effettuati al 24 dicembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 DICEMBRE 2019, n. 156);
- che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il 60% dei premi assicurativi costituisce la misura massima dell'agevolazione riconoscibile all'impresa, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis ed esenti da notifica;
- che i versamenti effettuati nella misura del 100% successivamente al 24 dicembre 2019 – data di entrata in vigore dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, saranno imputati, per i soggetti aventi diritto alla riduzione contributiva, al debito ricalcolato nella misura ridotta del 40%;

**CHIEDE**

l'ammissione alla definizione agevolata per il versamento delle contribuzioni sospese nella misura del 40%, prevista dall'art. 8, comma 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e a tal fine

**DICHIARA**

- che per il codice ditta e PAT indicate, in base alle istruzioni fornite dall'Istituto con circolare 18 ottobre 2019, n. 28 e istruzione operativa 14 gennaio 2020 del Direttore generale:
  - è stata presentata domanda di rateizzazione del debito fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata effettuato entro il 15 gennaio 2020 (importo massimo della rata 50,00 euro) con rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate successive alla prima;
  - è stato disposto il pagamento dell'importo in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020;
- che ricorrono le condizioni per fruire della definizione agevolata prevista dall'art. 8, comma 2 e 2 bis, del decreto – legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- che ai fini del riconoscimento del beneficio, vengono rese le dichiarazioni sotto riportate:
  - che, in relazione ai diversi regimi comunitari in ordine ai quali viene riconosciuta l'agevolazione predetta, il richiedente chiede il riconoscimento di quest'ultima sulla base del/dei seguente/i Regolamento/i:

**Regolamento UE di competenza in materia di aiuti "de minimis"**

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"  
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

**PRESO ATTO**

- che l'importo massimo di aiuti di Stato "de minimis" che può essere concesso ad una medesima impresa nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 300.000;
- che l'agevolazione contributiva di cui alla presente domanda è soggetta al regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla G.U.U.E. L del 15.12.2023, sugli aiuti di importanza minore (art. 3, par. 2, primo periodo) - limite € 300.000 nel triennio;
- che, ai fini della determinazione del limite massimo dell'agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici concessi nel triennio da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito, in favore del soggetto beneficiario inteso quale impresa unica;
- che in caso di superamento delle soglie di concedibilità dell'aiuto per effetto dell'agevolazione oggetto della presente domanda, accertato a seguito dei controlli effettuati tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, l'importo dell'agevolazione predetta potrà essere rideterminato e oggetto di concessione per la parte che non supera i predetti massimali;
- che il valore dell'incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo;
- che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa e non solo della parte eccedente la soglia "de minimis";

**DICHIARA**

- che l'impresa richiedente rientra nella seguente categoria, come specificata dalla Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:  
 Microimpresa     Piccola impresa     Media impresa     Grande impresa
- che il Codice ATECO 2007 relativo all'attività in ordine alla quale è richiesta l'agevolazione è il seguente: \_\_\_\_\_
- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'impresa richiedente:  
 non presenta relazioni con altre imprese tali da essere qualificata come impresa unica;  
 presenta relazioni con le seguenti imprese tali da essere qualificata come impresa unica:

Denominazione	Ragione giuridica	Codice fiscale	Partita IVA
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- che l'importo dell'agevolazione oggetto della presente domanda, unitamente ad eventuali ulteriori aiuti "de minimis" percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non determinano il superamento delle soglie di aiuto previste dai regolamenti "de minimis" di riferimento;

**CHIEDE**

ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 la concessione dell'agevolazione in regime "de minimis" prevista per un importo pari a complessivi € \_\_\_\_\_, corrispondente al 60% della contribuzione sospesa a carico del datore di lavoro;

**Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti esenti da notifica, limitatamente alla misura eccedente il “de minimis” nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento predetto, secondo le modalità procedurali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12 – bis del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;**

#### **DICHIARA**

- che ricorrono le condizioni previste per la concessione dell’agevolazione in misura eccedente il limite de minimis, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- che l’importo per il quale viene richiesta l’agevolazione non determina sovracompensazione del danno subito per effetto dell’evento sismico.

#### **CHIEDE**

ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 la concessione dell’agevolazione per la misura eccedente il de “de minimis” nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, per un importo pari a complessivi € \_\_\_\_\_, corrispondente al 60% della contribuzione sospesa a carico del datore di lavoro.

Si dichiara che ricorrono le condizioni di compatibilità comunitaria per la concessione dell’aiuto sopra riportato.

Si dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

N:B:

Ai fini della presente dichiarazione, il richiedente è tenuto a selezionare almeno una delle due opzioni riportate nel modulo, ovvero entrambe qualora ne ricorrano le condizioni di applicazione del beneficio e deve essere allegata la copia di un documento di identità valido.